



***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA***

(Legge 160/2019 – art. 1, commi da 816 a836)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del /2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Art. 1. - Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	4
Art. 2. - Disposizioni di carattere generale	4
Art. 3. - Presupposto del canone	4
Art. 4. - Soggetto passivo.....	4
Art. 5. - Funzionario Responsabile	5
Art. 6. - Domanda di concessione o autorizzazione	5
Art. 7. - Istruttoria e rilascio dell’atto di autorizzazione	5
Art. 8. - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	6
Art. 9. - Autorizzazioni	7
Art. 10. - Modalità di applicazione del canone	7
Art. 11. - Pagamento del canone	7
Art. 12. - Rimozione anticipata.....	8
Art. 13. - Divieti e limitazioni.....	8
Art. 14. - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	8
Art. 15. - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	8
Art. 16. - Definizione di insegna d’esercizio	9
Art. 17. - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	9
Art. 18. - Mezzi pubblicitari vari	9
Art. 19. - Riduzioni	10
Art. 20. - Esenzioni	10
CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	11
Art. 21. - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	11
Art. 22. - Servizio delle pubbliche affissioni	11
Art. 23. - Impianti privati per affissioni dirette.....	11
Art. 24. - Modalità delle pubbliche affissioni	12
Art. 25. - Diritto sulle pubbliche affissioni	12
Art. 26. - Materiale pubblicitario abusivo.....	12
Art. 27. - Riduzione del diritto.....	13
Art. 28. - Esenzione dal diritto.....	13
Art. 29. - Pagamento del diritto.....	13
Art. 30. - Norme di rinvio	13
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	14
Art. 31. - Disposizioni generali	14
Art. 32. - Funzionario Responsabile	14
Art. 33. - Tipologie di occupazioni	14
Art. 34. - Occupazioni abusive.....	15
Art. 35. - Domanda di occupazione	15
Art. 36. - Rilascio della concessione / autorizzazione.....	17
Art. 37. - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione.....	17

Art. 38. - Obblighi del concessionario	18
Art. 39. - Durata delle occupazioni.....	18
Art. 40. - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	19
Art. 41. - Decadenza, estinzione della concessione o autorizzazione	19
Art. 42. - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	20
Art. 43. - Rinnovo della concessione o autorizzazione	20
Art. 44. - Subingresso nel titolo concessorio/autorizzatorio	21
Art. 45. - Occupazioni d’urgenza.....	21
Art. 46. - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	21
Art. 47. - Classificazione delle strade del territorio in categorie.....	22
Art. 48. - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delleoccupazioni	22
Art. 49. - Modalità di applicazione del canone	23
Art. 50. - Passi carrabili	24
Art. 51. - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	24
Art. 52. - Coefficiente di valutazione Economica dell’occupazione.....	24
Art. 53. - Modalità di calcolo del Canone	25
Art. 54. - Soggetto passivo.....	26
Art. 55. - Esenzioni	26
Art. 56. - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	27
Art. 57. - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	28
Art. 58. - Accertamento e riscossione coattiva.....	28
Art. 59. - Importo minimi e rimborsi	28
Art. 60. - Sanzioni	28
Art. 61. - Attività di recupero.....	29
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI	29
Art. 62. - Entrata in vigore	29
Art. 63. - Regime transitorio	29
Art. 64. - Tariffe.....	30

Allegato A)B) C)

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL CANONEUNICO DI CUI AL CAPO IV (OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE)

Allegato D)

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E COEFFICIENTI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Allegato E)

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E COEFFICIENTI OCCUPAZIONE PERMANENTE

Allegato F)

MODELLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1. - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 2. - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Art. 3. - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone per esposizioni pubblicitarie è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi, in qualsiasi forma, nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 4. - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della autorizzazione all'esposizione pubblicitaria o, in mancanza di questo, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 del codice civile al versamento del canone per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

Art. 5. - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 6. - Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie che integrino il presupposto del canone (tra cui in via esemplificativa ma non esaustiva, installare cartelli, targhe, striscioni, distribuire volantini, applicare vetrofanie, anche su veicoli etc), deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione.
2. La domanda deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria se permanente o 10 giorni prima se temporanea.
3. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini anzidetti, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
4. La domanda di autorizzazione deve contenere:
 - a) generalità complete del soggetto richiedente (residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica, del titolare dell'impresa individuale richiedente o del legale rappresentante della società, recapiti telefonici e pec se disponibile);
 - b) caratteristiche della pubblicità (descrizione del mezzo pubblicitario, misura della superficie, ubicazione, durata, decorrenza e frequenza, quando necessaria);
 - c) impegno al rispetto di tutti gli obblighi e disposizioni prescritte nel presente Regolamento e negli altri vigenti sul territorio comunale, ivi incluso il pagamento del canone che verrà liquidato dall'Ente.
5. Le domande debbono esser corredate dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di pubblicità.
6. Sono soggette ad autorizzazione anche le domande a riguardo di fattispecie esenti dal pagamento del canone.

Art. 7. - Istruttoria e rilascio dell'atto di autorizzazione

1. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
2. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria e, salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, provvede al rilascio dell'autorizzazione.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il Responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'istanza, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Responsabile del procedimento entro il termine massimo di cinque giorni dalla data della relativa richiesta. Qualora il parere non venga rilasciato nel termine fissato, lo stesso si intende positivamente espresso.
5. Il Responsabile del procedimento, prima del rilascio della autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'installazione del mezzo pubblicitario comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
6. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la rimessione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fidejussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
7. In esito alle risultanze istruttorie l'autorizzazione è rilasciata o negata con provvedimento motivato.
8. L'atto di autorizzazione contiene in particolare, oltre alla specifica indicazione del destinatario titolare della concessione:
 - a) la durata della pubblicità, modalità, misura, destinazione;
 - b) le prescrizioni di carattere tecnico amministrativo;
 - c) l'ammontare del canone e modalità per la relativa determinazione;
 - d) gli adempimenti e obblighi posti a carico del richiedente.
9. Dell'ammontare del canone viene data comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario del servizio - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
10. Le autorizzazioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
11. Copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli adempimenti di sua spettanza.

Art. 8. - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Art. 9. - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone, secondo le disposizioni di cui all'art. 23 D.Lgs. 285/1992 e all'art. 53 D.P.R. 495/1992 (Codice della Strada e relativo Regolamento).
2. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve altresì rispettare le prescrizioni, tecniche e ambientali, previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 10. - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura geometrica piana nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 11. - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno per le pubblicità permanenti e per le pubblicità temporanee prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.

2. Qualora il canone sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto, a richiesta del contribuente, in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Art. 12. - Rimozione anticipata

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 13. - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 14. - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con addebito delle spese al soggetto passivo.

Art. 15. - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che il pagamento del canone sani l'irregolarità della pubblicità.

Art. 16. - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Se la superficie dell'insegna supera i 5 metri quadrati, il canone è dovuto per l'intera superficie.
3. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede di un esercizio commerciale, di un'industria, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, ma non l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne pubblicitarie, non esenti, tutte quelle che soddisfano non solo detta funzione identificativa ma anche quella di promuovere la domanda dei beni venduti o dei servizi offerti o di migliorare l'immagine del soggetto passivo.

Art. 17. - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. La Giunta Comunale può stabilire che la tariffa si determini per categorie di veicoli, indipendentemente dalla superficie occupata dalla pubblicità.

Art. 18. - Mezzi pubblicitari vari

1. La Giunta Comunale può stabilire maggiorazioni tariffarie per:
 - a) la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
 - b) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, applicando una maggiorazione alla tariffa standard giornaliera del canone fino a 4 punti percentuali per ciascuna persona impiegata

- nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
- c) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.
2. La Giunta Comunale può stabilire una riduzione sulla tariffa standard giornaliera del canone fino al 50 per cento per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili.

Art. 19. - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 20. - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e a loro stessi riferiti, rivolti

- all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli di proprietà dell'impresa e da essa utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi. Non sono esenti i veicoli che esponano marchi diversi da quelli dell'impresa proprietaria del veicolo.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21. - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/00/00001.

Art. 22. - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio pubblico di esclusiva competenza comunale.
2. Ogni affissione direttamente eseguita da terzi è considerata abusiva.

Art. 23. - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Art. 24. - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del canone secondo l'importo stabilito dalla Giunta Comunale.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 25. - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone stabilito con delibera dalla Giunta Comunale.

Art. 26. - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Art. 27. - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbiano scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. La riduzione del diritto è esclusa se il manifesto riporta, oltre ai soggetti di cui al comma precedente, anche l'indicazione di sponsor commerciali.

Art. 28. - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 29. - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019

Art. 30. - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 31. - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 32. - Funzionario Responsabile

1. Il Responsabile del Servizio, denominato anche Funzionario Responsabile, preposto all'Ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica avvalendosi anche del supporto del Responsabile del procedimento del medesimo settore
2. E' facoltà del Responsabile del Servizio potrà delegare l'esercizio delle proprie funzioni amministrative contemplate nel presente regolamento a un funzionario appartenente alla propria area di competenza
3. Le funzioni previste dal presente articolo, nel caso di concessione del servizio a terzi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, saranno attribuite al Concessionario che individua nel proprio organico l'incaricato che assumerà il ruolo di Funzionario responsabile del tributo in parola

Art. 33. - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti. Le occupazioni concesse per attività edilizia sono considerate sempre a carattere temporaneo.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni che non comportano intralcio

alla circolazione stradale, di durata inferiore ad ore 6 (sei), riguardanti operazioni di pulizia, piccoli lavori di manutenzione edile e del verde, carico e scarico merci.

Art. 34. - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 35. - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 20 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 20 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

Per motivate ragioni d'urgenza la domanda potrà essere presentata almeno 3 giorni lavorativi precedenti l'inizio dell'occupazione.
5. La domanda di occupazione, redatta in carta legale (salvo eventuali esenzioni

dell'imposta di bollo previste dalla legge), va consegnata al Comune, anche tramite PEC. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento è quella del timbro datario apposto all'arrivo dall'Ufficio Protocollo.

6. Ogni domanda deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, il recapito telefonico e di posta elettronica nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il recapito telefonico e di posta elettronica e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) l'ubicazione esatta e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, specifiche e caratteristiche dei veicoli e/o i mezzi d'opera con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- g) la dichiarazione di conoscere tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse indicare in relazione alla domanda prodotta ed a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica proprietà;
- h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

7. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

8. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Il concessionario si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti.

9. In caso di domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, nonché il numero di protocollo nel caso in cui le richieste vengano presentate nello stesso giorno, fatte salve le occupazioni già calendarizzate dall'Amministrazione Comunale e fermo restando la priorità delle occupazioni effettuate per motivi di pubblico interesse. L'Amministrazione potrà con separato provvedimento prevedere per specifiche aree anche sistemi diversi di rotazione nell'utilizzo.

10. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso,

l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Art. 36. - Rilascio della concessione / autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile competente previo versamento dei seguenti oneri:
 - marca da bollo ove dovuta;
 - eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;
 - eventuale deposito cauzionale.

Alla consegna del provvedimento il richiedente dovrà presentare ricevuta di attestazione dell'avvenuto versamento del canone di occupazione ove previsto il pagamento anticipato.

2. Il Comune può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale nei casi in cui:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustifichino.

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio preposto, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, anche con riferimento ad importi unitari stabiliti da deliberazioni del Comune.

Il deposito cauzionale può essere costituito mediante fideiussione bancaria o assicurativa nella misura stabilita dal competente ufficio. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo. L'ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine occupazione e contestuale richiesta di svincolo della cauzione, dovrà verificare la regolare esecuzione dell'occupazione e l'inesistenza di danni e quindi provvedere alla restituzione della cauzione medesima. La giunta comunale può prevedere tempistiche diverse.

In caso di inadempienza da parte del concessionario, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

Art. 37. - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta (espressa in metri lineari e/o quadrati) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;

- l'ammontare del canone di occupazione;
- l'ammontare della eventuale cauzione;
- le eventuali altre indicazioni o prescrizioni che gli uffici competenti riterranno necessario inserire.

Art. 38. - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.
3. Le occupazioni temporanee comportanti manomissione del suolo sono subordinate al versamento di una cauzione, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Servizio competente, in misura proporzionale all'entità dei lavori, delle opere da realizzare e degli eventuali successivi oneri. Al termine della occupazione viene redatto a cura del Responsabile del procedimento, in contraddittorio con il titolare della autorizzazione, apposito verbale di riconsegna dell'area, dando atto dello stato della medesima. La cauzione resta vincolata a favore del Comune fino alla stesura del verbale di riconsegna a garanzia di eventuali spese di ripristino.
4. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto. Al termine della occupazione, il cessante ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate, ripristinando il suolo pubblico, sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dal Comune. In caso di inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.

Art. 39. - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti hanno scadenza il 31 dicembre successivo trascorsi 15 anni dalla data di concessione. Per le occupazioni già in essere e per quelle relative ai passi carrai, la durata è stabilita entro il 31 dicembre del ventinovesimo anno successivo dalla

data originaria della concessione.

2. Per le occupazioni diverse di quelle previste al punto precedente la durata è prevista nel provvedimento di concessione o da specifiche norme.

Art. 40. - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione/autorizzazione è rilasciata al concessionario con divieto di subconcessione, fatto salvo i casi nei quali tale facoltà è espressamente prevista nell'atto concessorio o da norme specifiche.
2. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta, in carta legale, al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione/autorizzazione con conseguente pagamento di un nuovo canone o con conguaglio del canone prima pagato.
3. Sono fatte salve le vulture d'ufficio previste da specifica normativa.

Art. 41. - Decadenza, estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) Le reiterate violazioni da parte del titolare, dei collaboratori o suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) La violazione delle norme di legge o di regolamento in materia;
 - c) il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, e senza previa ulteriore diffida;
 - d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
 - e) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei quindici giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;
 - f) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - g) la violazione alla norma di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) decesso del titolare. In tal caso l'Ufficio, ricevuta o meno comunicazione del decesso dagli eredi, notificherà o comunicherà con altro mezzo idoneo ad avere certezza del ricevimento a questi ultimi la revoca della concessione/autorizzazione e l'eventuale canone da restituire verrà calcolato dalla data dell'effettiva dismissione dell'area, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3;

- b) sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - c) sentenza dichiarata di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - d) rinuncia del concessionario. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 5 giorni. Se la rinuncia è comunicata oltre il termine previsto si procederà al ricalcolo del canone per il periodo utilizzato (o all'eventuale rimborso se già versato) tenendo conto comunque dei 5 giorni di preavviso previsti. Non sono comunque rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo, fatta eccezione per l'eventuale deposito cauzionale;
4. Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di concessione/autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per periodi precedenti risulti non aver effettuato il pagamento di imposte, tasse e canoni comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico, la giunta comunale può valutare l'opportunità di non rilasciare la concessione fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, unitamente alle sanzioni ed interessi previsti.

Art. 42. - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Le concessioni/autorizzazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi o per lavori di interesse pubblico.
3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima ed esclusione delle occupazioni effettuate da ambulanti.

Art. 43. - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga, in carta legale, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
4. La domanda di rinnovo o di proroga della concessione/autorizzazione deve contenere anche gli estremi della concessione/autorizzazione originaria.
5. Il procedimento attivato con la domanda di proroga e/o il rinnovo segue lo stesso iter previsto per il rilascio della concessione/autorizzazione originaria, ivi compresi i casi di urgenza.

6. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in corso costituisce motivo di diniego al rinnovo o alla proroga della concessione/autorizzazione.

Art. 44. - Subingresso nel titolo concessorio/autorizzatorio

1. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività per compravendita o affitto si procede al rilascio di nuova concessione a favore del subentrante. Con l'interruzione del rapporto di affitto il diritto concessorio di occupazione cessa fatta salva la possibilità di richiesta di subentro da parte del titolare originario fino a scadenza prevista e quanto previsto dall'art. 11, comma 3.
2. Per le occupazioni permanenti, se il precedente titolare ha già interamente provveduto al versamento del canone, si provvede alla sua restituzione in riferimento all'occupazione non usufruita, in modo che non vi sia comunque una doppia imposizione; il subentrante dovrà provvedere al versamento del canone secondo le scadenze prestabilite. E' fatta salva la possibilità delle parti di richiedere al Comune una compensazione.
3. Il canone non viene rimborsato in caso di morte del titolare se subentrano gli eredi. In questo caso i subentranti dovranno versare la differenza tra il canone complessivamente dovuto per il periodo di riferimento della concessione/autorizzazione e quello eventualmente già versato dal precedente titolare.

Art. 45. - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni di somma urgenza o d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo. Il C.O.S.A.P., se dovuto, dovrà essere versato nei termini previsti dal presente regolamento per ciascuna tipologia di occupazione.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dal paragrafo 2 art. 30 e successivi articoli del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. mm. e ii.;
 - b) dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente dell'occupazione effettuata che indicherà eventuali prescrizioni;
 - c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il secondo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione specificando la necessità di ulteriore periodo necessario per il ripristino, oltre alla messa in sicurezza.
3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1., e se del caso a rilasciare la concessione in sanatoria.
4. La mancata comunicazione entro il termine previsto o l'inesistenza delle circostanze di somma urgenza comportano l'applicazione delle sanzioni previste per le occupazioni abusive, con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

Art. 46. - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 47. - Classificazione delle strade del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e le aree del Comune sono classificate in 3 categorie, come indicato nell'allegato al presente Regolamento (allegato A, B, C), in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
 1. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio Comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di competenza del bilancio. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
 2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade e/o aree classificate in differenti categorie, il canone viene determinato applicando a ciascuna occupazione la tariffa corrispondente alla classificazione della relativa strada e/o area occupata.
 3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^ categoria, per le strade di 3^ categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1^ categoria.

Art. 48. - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Per gli anni di inizio e fine dell'occupazione il canone è dovuto proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione: a tal fine, il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 49. - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione di suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50.

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00=. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Art. 50. - Passi carrabili

1. Non sono soggette a canone le occupazioni per passi carrabili.

Art. 51. - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Art. 52. - Coefficiente di valutazione Economica dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa annualmente deliberata.

2. Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni. I codici per i quali si prevede il coefficiente moltiplicatore sono indicati nell'allegato D e F.

Art. 53. - Modalità di calcolo del Canone

1. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.
2. Per la determinazione del canone per occupazioni permanenti si segue il seguente procedimento: $C = (t * r * m * k) * n$

Dove:

t = tariffa individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione con distinzione fra suolo e soprassuolo;

r = percentuale di tariffa corrispondente alle varie categorie di strade, spazi ed aree pubbliche;

m = superficie occupata in mq o lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato lineare o superiore;

k = coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni in base alle percentuali deliberate, unitamente alle tariffe;

n = numeri di anni per i quali è rilasciata la concessione

3. Per la determinazione del canone per occupazioni temporanee si segue il seguente procedimento: $C = (t * g * r * m * k)$

Dove:

t = tariffa individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione con distinzione fra suolo e soprassuolo;

g = numero di giorni per i quali è rilasciata la concessione

r = percentuale di tariffa corrispondente alle varie categorie di strade, spazi ed aree pubbliche;

m = superficie occupata in mq o lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato lineare o superiore;

k = coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni in base alle percentuali deliberate, unitamente alle tariffe.

Art. 54. - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto anche abusivo, in relazione all'entità dell'area e dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di accertamento della violazione e del fatto materiale.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 55. - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
 - h) le occupazioni effettuate dalle O.N.L.U.S o dai Comitati e Associazioni locali patrocinate dal Comune di Serina, per l'organizzazione di iniziative con finalità filantropiche, sportivo-ricreative, scolastiche e culturali;
 - i) occupazioni temporanee effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) e dalle O.N.G. (Organizzazioni non Governative) per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale;
 - j) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

- k) le occupazioni per operazioni di pulizia, piccoli lavori di manutenzione edile e del verde, carico e scarico merci, manutenzione del verde e operazioni di trasloco che non si protraggono per più di sei ore;
- l) passi carrabili;
- m) vasche biologiche;
- n) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- o) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose e purché avvengano nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di polizia municipale;
- p) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- q) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- r) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- s) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- t) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bowwindows o simili infissi di carattere stabile;
- u) occupazioni degli spazi sottostanti il suolo pubblico effettuate con innesti o allacci delle utenze private ad impianti di erogazione di pubblici servizi, di allacciamenti alla rete fognaria effettuati in regime di privativa da impresa appositamente incaricata dal Comune;
- v) occupazioni effettuate con insegne pubblicitarie, fari, lampade, lanterne e telecamere prive di struttura collegata a terra.

Art. 56. - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
4. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Art. 57. - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Art. 58. - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 59. - Importo minimi e rimborsi

1. I versamenti e i rimborsi del canone non si eseguono quando l'importo è pari o inferiore ad € 5,00=.
2. L'importo minimo di cui al precedente comma può essere modificato con deliberazione della Giunta comunale.
3. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
4. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
5. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

Art. 60. - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali. Se il versamento del canone viene effettuato con un ritardo non superiore a 30 giorni la sanzione è ridotta dell'80%.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 20 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Art. 61. - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso esecutivo quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 5,00.
2. Per la riscossione coattiva rimane fermo il minimo stabilito dal vigente Regolamento generale delle entrate.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62. - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica a partire dal 1° gennaio 2021.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Art. 63. - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 6 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;

- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
 4. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

Art. 64. - Tariffe

1. La Giunta Comunale stabilisce annualmente le tariffe del canone unico sulla base della tariffa standard di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019. Qualora la deliberazione non sia assunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le tariffe deliberate per l'anno precedente.
2. La Giunta Comunale può sospendere e/o differire i termini di versamento stabiliti nel presente Regolamento per situazioni particolari.
3. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade (solo per occupazioni di suolo);
 - b) superficie del mezzo pubblicitario o dell'occupazione e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) altri criteri specificamente individuati dalla Giunta Comunale.
4. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno.
 - b) annuale: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare.
5. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Qualora l'occupazione o l'esposizione inizi nel corso dell'anno, per tale anno l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.
6. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

		Allegato A		
N. Ordine	DENOMINAZIONE PIAZZA/VIA	UBICAZIONE		
1	Via Dante Alighieri	Capoluogo		
2	Via Al Corone	Capoluogo - Centro storico		
3	Piazza Mons. Belotti	Capoluogo - Centro storico		
4	Via Bombello	Capoluogo - Centro storico		
5	Via Caneva	Capoluogo - Centro storico		
6	Via Carrera	Capoluogo - Centro storico		
7	Via Castello	Capoluogo - Centro storico		
8	Via Cardinal Cavagnis	Capoluogo - Centro storico		
9	Via Cavour	Capoluogo - Centro storico		
10	Vicolo Closna	Capoluogo		
11	Via Gaetano Donizetti	Capoluogo		
12	Piazza Olga Mantovani	Capoluogo		
13	Via Manzoni	Capoluogo		
14	Via Milano	Capoluogo		
15	Vicolo Molino	Capoluogo		
16	Via Monte Grappa	Capoluogo		
17	Via Palma Il Vecchio	Capoluogo - Centro storico		
18	Viale Papa Giovanni XXIII	Capoluogo		
19	Via Pascoli	Capoluogo		
20	Via IV Novembre	Capoluogo		
21	Via Roma	Capoluogo		
22	Via E. Scuri	Capoluogo		
23	Via G. Tiraboschi	Capoluogo - Centro storico		
24	Via Tross	Capoluogo		
25	Piazza Umberto I°	Capoluogo - Centro storico		
26	Via Valle	Capoluogo		
27	Via XXV Aprile	Capoluogo		
28	Via Vittorio Emanuele II°	Capoluogo - Centro storico		

		Allegato B		
N. Ordine	DENOMINAZIONE PIAZZA/VIA	UBICAZIONE		
1	Via Villaggio Alben	Capoluogo		
2	Via G. Berbenni	Capoluogo		
3	Via P. Bonaldi	Capoluogo		
4	Via Divisione Tridentina	Capoluogo		
5	Via Fantini	Capoluogo		
6	Via Don Carlo Gnocchi	Capoluogo		
7	Via Italia	Capoluogo		
8	Via Lega Lombarda	Capoluogo		
9	Via Partigiani	Capoluogo		
10	Via Piazzoli	Capoluogo		
11	Via Pineta	Capoluogo		
12	Via Redont	Capoluogo		
13	Via Roccolo	Capoluogo		
14	Via Ticino	Capoluogo		
15	Contrada Valle	Capoluogo		

		Allegato C		
N. Ordine	DENOMINAZIONE PIAZZA/VIA	UBICAZIONE		
1	Loc. Conca dell' Alben	Frazione		
2	Località Ciarel	Frazione		
3	Località Cornella	Frazione		
4	Località Fontanella	Frazione		
5	Località Pos-Grom	Frazione		
6	Località Cinque Stalle	Frazione		
7	Località Tolao	Frazione		
8	Via Vittorio Alfieri	Frazione - Bagnella		
9	Via Chiesa	Frazione - Bagnella		
10	Via Divisione Julia	Frazione - Bagnella		
11	Via Erolò	Frazione - Bagnella		
12	Via Grumello	Frazione - Bagnella		
13	Via gG. Mazzini	Frazione - Bagnella		
14	Via Ronchi	Frazione - Bagnella		
15	Via San Rocco	Frazione - Bagnella		
16	Via XXIV Maggio	Frazione - Bagnella		
17	Via Rosolo	Frazione - Bagnella		
18	Via Dei Ciliegi	Frazione - Corone		
19	Piazzale Lombardia	Frazione - Corone		
20	Via Manzo	Frazione - Corone		
21	Via G.Verdi	Frazione - Corone		
22	Via C. Battisti	Frazione - Lepreno		
23	Via Caravaggio	Frazione - Lepreno		
24	Via Dei Campi	Frazione - Lepreno		
25	Via Dott. Cavagna	Frazione - Lepreno		
26	Vicolo Cherio	Frazione - Lepreno		
27	Via F.Filzi	Frazione - Lepreno		
28	Viale G.Garibaldi	Frazione - Lepreno		
29	Via Monte Zucco	Frazione - Lepreno		
30	Via San Giacomo	Frazione - Lepreno		
31	Via Santa Croce	Frazione - Lepreno		
32	Via Del Parco	Frazione - Lepreno		
33	Località Ronchi	Frazione - Lepreno		
34	Via Belvedere	Frazione - Valpiana		
35	Via Cima Prati	Frazione - Valpiana		
36	Viale Europa	Frazione - Valpiana		
37	Via Forcella	Frazione - Valpiana		
38	Via Fornaci	Frazione - Valpiana		
39	Via Monte Castello	Frazione - Valpiana		
40	Via Ristoro	Frazione - Valpiana		
41	Piazza San Gottardo	Frazione - Valpiana		
42	Via Val Parina	Frazione - Valpiana		
43	Località Cà di Zoch	Frazione - Valpiana		
44	Via Famiglia Longaretti	Frazione - Valpiana		

OCCUPAZIONE TEMPORANEA		Allegato D)				
		COEFFICIENTI PER LA CLASSIFICAZIONE STRADE				
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTI		COEFFICIENTI	I ^A CATEGORIA	II ^A CATEGORIA	III ^A CATEGORIA	
			1,00	0,80	0,60	
1	Occupazioni per fiere, eventi, sagre, feste patronali, folcloristiche e simili	Giornaliera x 24h al mq.	3,02	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
2	Impalcature, ponteggi, attività edilizia in genere	Giornaliera x 24h al mq.	1,51	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
3	Attività dello spettacolo viaggiante (circo, ect.)	Giornaliera x 24h al mq.	0,60	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
4	Occupazioni antistanti pubblici esercizi effettuate con sedie e tavoli (dehors)	Giornaliera x 24h al mq.	0,45	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
5	Occupazioni antistanti pubblici esercizi effettuate con esposizione di prodotti in vendita	Giornaliera x 24h al mq.	1,51	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
6	Occupazioni temporanee antistanti pubblici esercizi chiuse mediante pannelli paravento, fioriere o altro	Giornaliera x 24h al mq.	0,60	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
7	Occupazioni temporanee per scavi o manomissioni del suolo	Giornaliera x 24h al mq.	3,02	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
8	Occupazione per attività commerciali e pubblici esercizi (con strutture smontabili e mobili)	Giornaliera x 24h al mq.	0,76	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
9	Altre Attività senza finalità economica, attività culturali, politiche, sindacali, sportive, turistiche, eventi.	Giornaliera x 24h al mq.	0,60	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
10	Occupazione ordinaria del suolo comunale	Giornaliera x 24h al mq.	3,02	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
11	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico	Giornaliera x 24h al mq o ml	1,51	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
12	Occupazioni non previste nei punti precedenti con finalità di lucro	Giornaliera x 24h al mq.	3,02	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
Determinazione del canone per le Occupazioni Temporanee:						
$C=(t^*r^*m^*k)$						
Dove:						
t=	Tariffa individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione con distinzione fra suolo e soprasuolo;					
g=	numero di giorni per i quali è rilasciata la concessione;					
r=	percentuale di tariffa corrispondente alle varie categorie di strade, spazi ed aree pubbliche;					
m=	superficie occupata in mq o lineari con arrotondamento					
k=	coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni in base alle percentuali deliberate, unitamente alle tariffe;					

OCCUPAZIONE PERMANENTE					Allegato E)	
		COEFFICIENTI PER LA CLASSIFICAZIONE STRADE				
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTI		COEFFICIENTI		I [^] CATEGORIA	II [^] CATEGORIA	III [^] CATEGORIA
				1,00	0,80	0,60
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	Annuale per mq	0,92	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
2	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico	Annuale per mq	0,46	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
3	Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e simili	Annuale per mq	0,92	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
4	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	Annuale per mq	0,92	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
5	Distributori di carburante con serbatoi fino a 3000 lt	Annuale per mq	1,01	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
6	Distributori di carburante con serbatoi oltre 3000 lt	Annuale per mq	1,38	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
7	Dehors	Annuale per mq	0,92	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
8	Impianti pubblicitari	Annuale per mq	1,38	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
9	Occupazioni soprastanti il suolo effettuate con tende retraibili	Annuale per mq	0,46	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
10	Occupazioni soprastanti il suolo effettuate con strutture fisse (pensiline, insegne sporgenti)	Annuale per mq	0,69	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
Determinazione del canone per le Occupazioni Permanente:						
$C=(t*r*m*k)$						
Dove:						
t=	Tariffa individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione con distinzione fra suolo e soprasuolo;					
g=	numero di giorni per i quali è rilasciata la concessione;					
r=	percentuale di tariffa corrispondente alle varie categorie di strade, spazi ed aree pubbliche;					
m=	superficie occupata in mq o lineari con arrotondamento					
k=	coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni in base alle percentuali deliberate, unitamente alle tariffe;					
n=	numero di anni per i quali è stata rilasciata la concessione					

IMPOSTA DI BOLLO

€ vigente

esente in quanto:

 Ente pubblico (tab. 16 DPR 642/1972);
 Altro (specificare il riferimento
 normativo): _____

*Ill.mo Signor SINDACO
 del Comune di SERINA*

(barrare la casella ove occorre)

- RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE SCAVO
 RICHIESTA PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di (*) _____

(*) proprietario – comproprietario. – affittuario – leg. Rapp. - titolare – socio – incaricato -ALTRO _____

DATI PERSONA O DITTA DI RIFERIMENTO ditta:

Residente/Avente sede in _____ VIA _____ nr _____ Prov _____ CAP _____

P.IVA _____ C.F. _____

TEL. _____ FAX _____

E_MAIL _____ SITO INTERNET _____

PERSONA REFERENTE per reperibilità 24 ore su 24 : _____

Tel. Cell. _____ **QUALIFICA:** _____

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, così come espressamente stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

CHIEDE l'autorizzazione / l'emissione del provvedimento in oggetto

Con riferimento all'esecuzione dei lavori di : _____

RIFERITI alla. Pratica :

- Edilizia: _____ ;
 MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARAZIONE _____ ;
 TRASLOCO/FORNITURE - ALTRO _____ ;

Insistenti sulla/e pubblica _____ **(strada, piazza ecc.)**

ed interessanti edifici/i – area/ee _____ ;

CANTIERE - SCAVO - PROTEZIONE SCAVO - IMPIANTO DI BETONAGGIO – AREA SOSTA PER GETTI CLS - SILOS
- SPAZIO INSTALLAZIONE GRU – PONTEGGIO–PONTEGGIO SOPRAELEVATO - SCAVO DI SBANCAMENTO -
AREA SOSTA MEZZI PER CARICO E SCARICO MATERIALE /TRASLOCO - ALTRO)

1. da eseguirsi in VIA / PIAZZA _____ nr _____

AREA DA ADIBIRE A: _____

ML. _____ X ML. _____ TOT. MQ. _____ PERIODO dal _____ al _____

GIORNI SINGOLI : _____ dalle ore _____ alle ore _____

ALTRO _____

IN CASO DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO INDICARE DIMENSIONI SCAVO :

ML. _____ X ML. _____ TOT. MQ. _____ PROFONDITA' _____

DAL CIVICO _____ AL CIVICO _____ di VIA _____

PERIODO DAL _____ AL _____ PER N.RO GIORNI _____ COMPRESI RIPRISTINI

RIPRISTINI PROGRAMMATI DAL _____ AL _____

2. PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE nelle seguenti vie/piazze:

nel periodo dal _____ al _____ con orario dalle _____ alle _____

Istituzione di:

DIVIETO DI TRANSITO (PERMANENTE/ TEMPORANEO) IN _____

DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE/CICLABILE IN _____

DIVIETO DI SOSTA – LATO _____ TRATTO _____

SENSO UNICO IN _____

*SENSO UNICO ALTERNATO * IN _____*

(* indicare se A REGOLAMENTAZIONE MANUALE o SEMAFORICA)

INVERSIONE SENSO DI MARCIA IN _____

ALTRO _____

Informativa ai sensi del Reg.UE 2016/679.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si dichiara che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa".

TIMBRO E FIRMA

Serina, li _____

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE MODULO:

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

- n. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO (imposta vigente) PER L'AUTORIZZAZIONE
- ESTRATTO MAPPA
- N. 2 COPIE PLANIMETRIA** riportante:

- l'esatta configurazione della zona interessata (larghezza sede stradale, dimensioni marciapiede e della carreggiata, **passi carrai esistenti, passi carrai provvisori eventualmente richiesti per il cantiere**, distanze dagli altri edifici, numeri civici, parcheggi, attraversamenti, ingombri ecc., compresa segnaletica orizzontale e verticale esistente); tutte le indicazioni utili ad individuare la situazione proposta per l'installazione del cantiere/occupazione e/o la regolamentazione della circolazione stradale (dimensioni residue degli spazi e corsie di transito veicolare e pedonale, passi carrai, soluzioni alternative per il transito pedonale ecc.)

- DICHIARAZIONE ASSENSO TITOLARI ATTIVITA' COMMERCIALI LIMITROFE O CONTROINTERESSATE COMPLETA DI PLANIMETRIA INTEGRATIVA CONTROFIRMATA DAGLI STESSI.
- FOTOGRAFIE AREA INTERESSATA DALL'OCCUPAZIONE
- COPIA POLIZZA ASSICURAZIONE GRU

L'UFFICIO SI RISERVA DI RICHIEDERE con specifica comunicazione scritta ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ED IN PARTICOLARE:

- RICEVUTA VERSAMENTO CAUZIONE, da versare a favore della Tesoreria del Comune di Serina / FIDEJUSSIONE (*)

(*) Per importi superiori a EURO 1.500.= è possibile stipulare polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. Le stesse dovranno essere redatte in conformità alle sotto indicate modalità:

- Indicazione che la garanzia prestata ha efficacia fino al momento della liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito, con validità minima di 3 mesi successivi al termine dell'autorizzazione ai lavori.
- Assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione entro 15 giorni su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta.
- Inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione bancaria da parte del debitore principale.
- Indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito.
- Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengono clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

- RICEVUTA VERSAMENTO CANONE DI OCCUPAZIONE secondo le modalità che verranno successivamente comunicate in maniera scritta (da consegnare in fase di ritiro autorizzazione e parte integrante dell'autorizzazione stessa ai fini della sua validità/attivazione)